$$
C I
$$

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4116/2011

Dott. MARIO CICALA

- Rel. Presidente - cron. 20812

Dott. SALVATORE BOGNANNI

- Consigliere - Rep.

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Consigliere - Ud. 11/10/2012

Dott. ANTONINO DI BLASI

- Consigliere -

CC

Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO

- Consigliere -
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso 4116-2011 proposto da:

domiciliato in ROMA, VIA FEDRO 52, presso lo studio dell'avvocato LANDI MASSIMO, che 10 rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE $\square$, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso I'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

avverso la sentenza n. 205/3/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 20/11/09, depositata il 22/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CICALA;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO EUCCI.

## Svolgimento del processo e motivi della decisione

Oggetto: Irap
Reg. Gen. 4116/2011
RICORRENTE: Avv. A
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE
E's stata depositata la seguente relazione:

1. L' Avv. A R ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio 205/03/09 del 20 novembre 2009 che accoglieva l'appello dell'Ufficio affermando la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 1998-2004.
2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso appare meritevole di parziale accoglimento.

L'appello dell'ufficio risulta infatti regolarmente proposto; e l'affermazione secondo cui il ricorso al condono di cui all'art. 7 della legge 289/2002 esclude la possibilità di ottenere rimborsi. Invece fondato è il ricorso relativamente agli anni 2003 e 2004; in quanto il giudice di merito ha ritenuto sufficiente per la sottoposizione ad imposta il fatto che l'avvocato $R$ si sia "avvalso costantemente dell'apporto di collaboratori" senza dar conto del perché questi collaboratori, e non dipendenti, avrebbero dato luogo ad una struttura organizzata.

Il Collegio ha condiviso la relazione.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 11 ottobre 2012

DEPOSITATO IN CANCELIERIA
g99. $23 / 11 / 12$



3 Yuntionario Gindiziarlo Rita 70 NI

